NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 3

Le commissioni regionali per l'impiego, per attuare i compiti di cui all'art. 23, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dell'art. 3-bis, decimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978 n. 479, debbono disporre anche dei dati relativi alle previsioni sui fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera, articolati per aree territoriali e per settori di attivita', nonche' dei dati sui flussi quantitativi e qualitativi di manodopera con particolare riferimento all'andamento della formazione professionale scolastica ed extra scolastica. A tal fine, la commissione centrale per l'impiego propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le indagini e le rilevazioni di carattere generale da svolgere, nonche' i criteri e le modalita' avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle amministrazioni od enti pubblici.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	I — Modifiche agli organi e servizi per l'impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it